

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 20/07/2015 al n. 97085, con la quale il Sig. La Mattina Calogero, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'1/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 7931 del 18/01/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura che il Sig. La Mattina Calogero ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 23/11/2019;
- VISTA la nota prot. n. 1825 del 14/03/2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 92801 del 13/08/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/12/2019;
- VISTO il DA n. 1019 del 28/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 05/10/1987, reg. n. 25, fgl. n. 309, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di assistente tecnico;
- VISTO il DDS n. 3346 del 31/05/2016 con il quale al Sig. La Mattina Calogero sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4, mesi 6 e giorni 2;
- VISTO il DDG n. 4385 del 22/04/2004 con il quale il Sig. La Mattina Calogero, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il foglio di congedo illimitato;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. La Mattina Calogero a decorrere dal 30/11/2019 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:



	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/11/2019	34	6	0
Periodo ricongiunto (DDS n. 3346 del 31/05/2016)	4	6	2
Servizio militare dal 14/07/1981 al 07/07/1982	0	11	24
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>26</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/12/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. La Mattina Calogero, nato a xxxxxxxx l'xxxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 28 OTT. 2019



IL DIRIGENTE GENERALE  
ad interim  
Bologna  
F.to

VISTO SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3  
ad interim  
F.to

originale agli atti d'ufficio